Macerata, 14/11/19

Alle Cooperative Sociali aderenti
LL.SS.
A mezzo mail

Agli Organi Regionali
UN.I.COOP. Marche
LL.SS.
A mezzo mail

E, p.c.
UN.I.COOP. – Sede Nazionale
Via G.Saliceto 3/5
00161 Roma (RM)
A mezzo mail

Oggetto: DGR Marche 1363/2019 - Requisiti e modalità per l'iscrizione delle cooperative sociali ad oggetto plurimo all'albo regionale di cui all'art. 3 della L.R. n. 34/2001

Carissimi,

Vi comunichiamo che con DGR Marche n. 1363 del 11.11.2019, sono stati integrati i requisiti di iscrizione delle Cooperative Sociali all'Albo Regionale della Cooperative Sociali di cui alla L.R. 34/2001, introducendo la possibilità di iscrizione delle Cooperative Sociali cad "oggetto plurimo", cioè che svolgano sia attività di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo (Tipo "A"- legge 381 del 1991, art. 1 comma 1 lett. a) che di inserimento lavorativo di "persone svantaggiate" (Tipo "B" "- legge 381 del 1991, art. 1 comma 1 lett. b).

Pertanto, secondo il disposto della DGR Marche 1363/2019, le cooperative sociali ad oggetto plurimo possono chiedere l'iscrizione sia nella sezione A che nella sezione B dell'albo regionale di cui all'art. 3 della L.R. n 34/2001 nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

1. le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale sono tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali (art. 1 legge 381/91).
2. Il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) deve risultare chiaramente indicato nello statuto sociale;
3. l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali deve consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

Con l'occasione, ricordiamo che la Legge 381/1991, così come modificata dalla riforma dell'Impresa Sociale (D.Lgs. 112/2017) e dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), prevede che:

- tutte le **Cooperative Sociali siano considerate Imprese Sociali di diritto**;
- **le Cooperative sociali di Tipo "A"**, oltre alle attività di carattere socio-sanitario ed educativo, possano effettuare tutta una serie di altre attività di "interesse generale" previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, cioè:
    - *a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
    - *b) interventi e prestazioni sanitarie;*

- *c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- *d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;*
- *p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate.*

Cordiali saluti.

F.to digitalmente
Il Presidente Regionale
(Dott. Francesco D'Ulizia)
Firmato digitalmente da:D'ULIZIA FRANCESCO
Data:14/11/2019 09:07:48

Allegati:

- Testo Legge 381/1991 aggiornata;
- DGR Marche n. 1363 del 11.11.2019.